

Portabilità dei Servizi di Pagamento

(art. 126-septiesdecies del TUB - Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

Cos'è la portabilità

La portabilità è il diritto del consumatore ad ottenere il trasferimento dei servizi di pagamento e del saldo presente su un c/c presso un altro operatore. Si può ottenere il trasferimento grazie a una procedura agevolata, senza costi e in massimo 12 giorni lavorativi. Bisogna tenere a mente che la portabilità non implica necessariamente la chiusura automatica del conto "vecchio", che invece deve essere richiesta espressamente a condizione che non vi siano motivi ostativi (1).

Quando si può richiedere il trasferimento dei servizi di pagamento

La portabilità può essere attivata verso un conto già esistente presso un altro intermediario o verso un nuovo conto da aprire, sempre presso un altro intermediario situato in Italia. Trasferendo i servizi di pagamento e il saldo su un conto "nuovo", cambieranno anche le coordinate bancarie, che andranno comunicate per tutti i servizi collegati al conto.

La portabilità dei servizi di pagamento può essere chiesta anche se il saldo del conto di origine è negativo, se si ha un finanziamento o mutuo acceso (le rate possono essere addebitate sul "nuovo" conto), o se ci sono servizi accessori collegati al rapporto di conto (ad esempio una polizza assicurativa).

I servizi di pagamento che si possono richiedere nel trasferimento del conto sono quelli relativi al pagamento delle utenze o delle rate di mutuo, i bonifici ricorrenti in favore del correntista per stipendi e pensioni.

Rischi operativi

Soprattutto se si trasferiscono addebiti diretti, bisogna prestare attenzione che sul nuovo conto ci siano fondi a sufficienza per non esporsi a interessi di mora o sanzioni. Se si trasferisce parte degli addebiti, parimenti bisogna ricordarsi di lasciare una disponibilità sul vecchio conto. Idem per gli assegni: non possono essere emessi senza copertura, bisogna ricordarsi di verificare che non ci siano assegni in circolazione relativi al vecchio conto e non ancora incassati.

Quando non si può portare il conto con procedura agevolata

Quando il nuovo conto è presso lo stesso intermediario o presso un intermediario situato in un Paese diverso dall'Italia, il trasferimento dei servizi di pagamento e del saldo dal vecchio conto è possibile, ma non rientra nella procedura della portabilità. Un trasferimento che non rientra nella procedura di portabilità è anche quello che si realizza, a prescindere dalla scelta del cliente, quando l'operatore presso cui è presente il conto cede in blocco a un altro intermediario un insieme di rapporti (come, ad esempio, in caso di cessione di azienda o di un complesso di sportelli bancari).

Ci sono alcuni addebiti diretti che non possono essere trasferiti con una procedura agevolata e tra queste sono ricomprese alcune carte di credito e il servizio Telepass.

Come fare domanda di trasferimento dei servizi di pagamento connessi

al conto Il Cliente può chiedere direttamente la portabilità seguendo questi passaggi:

1. COMPILARE CON CURA LA RICHIESTA DI PORTABILITA', CHIEDENDO SOLO LA PORTABILITA' OPPURE LA PORTABILITA' E LA CONTESTUALE CHIUSURA DEL VECCHIO CONTO.
2. NELLA RICHIESTA DI PORTABILITA' INDICARE LA DATA DI EFFICACIA DEL TRASFERIMENTO, ossia la data a partire dalla quale i servizi di pagamento e il saldo devono essere attivi sul nuovo conto.

3. PRESENTARE LA RICHIESTA DI PORTABILITA' DIRETTAMENTE PRESSO UNO QUALUNQUE DEI NOSTRI SPORTELLI. La Banca si occuperà di tutte le attività amministrative connesse al trasferimento, con la collaborazione dell'intermediario di origine (2).
4. IL TRASFERIMENTO SARA' GRATUITAMENTE COMPLETATO ENTRO 12 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA (3). Se questo termine non dovesse essere rispettato, il Cliente avrà diritto ad un indennizzo monetario di 40 euro più una maggiorazione per ogni giorno di ritardo intesa come ulteriore penale di importo variabile che viene calcolato in base ad un tasso annuo variabile che viene applicato alla disponibilità esistente sul conto al momento della richiesta di trasferimento.
5. NEL CASO IN CUI SI INTENDE PRESENTARE UN RECLAMO si devono seguire le modalità indicate nella documentazione disponibile presso la banca alla quale il reclamo è rivolto ovvero la nuova banca oppure la banca originaria. Se la risposta della banca non perviene entro i termini normativi previsti o se perviene entro tale termine ma non è ritenuta soddisfacente, si può ricorrere all'Arbitro Bancario e Finanziario istituito dalla Banca d'Italia.

Cosa serve per richiedere il trasferimento dei servizi

Per fare la richiesta di trasferimento dei servizi presso uno dei nostri sportelli sono necessarie le seguenti informazioni:

1. Informazioni di carattere generale:
 - il codice IBAN del conto originario;
 - il nome, cognome e codice fiscale di tutti gli intestatari dei conti;
 - il numero di telefono ed eventuale indirizzo e-mail di tutti gli intestatari del conto.
2. Informazioni sui bonifici da trasferire:
 - se si trasferisce solo una parte dei bonifici in addebito, per ciascuno bonifico trasferito sul nuovo conto deve essere indicato il codice IBAN del beneficiario del bonifico;
 - se si chiede alla nuova banca di effettuare le comunicazioni a terzi relative ai bonifici in accredito se ne deve indicare nome e cognome e relativo indirizzo.
3. Informazioni sugli addebiti da trasferire:
 - se si trasferisce solo una parte degli addebiti diretti, per ciascun addebito trasferito sul nuovo conto deve essere indicato il codice che identifica l'addebito;
 - se si chiede alla nuova banca di effettuare le comunicazioni a terzi, la banca potrebbe chiedere la denominazione e l'indirizzo delle aziende creditrici per le utenze.

Rinvio alla Guida della Banca d'Italia

Per ulteriori informazioni sul servizio di portabilità del conto di pagamento il Cliente può consultare la Guida "Il Conto Corrente in Parole Semplici", disponibile nella sezione "Trasparenza" del nostro sito internet (www.bppb.it) e presso tutti gli sportelli della Banca, oppure tramite il sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it)

Note:

- (1) Come, ad esempio, eventuali obblighi pendenti derivanti da situazioni pregresse. La presenza di carte di pagamento, di assegni o di altri strumenti di pagamento non costituisce ostacolo alla chiusura del conto di origine.
- (2) Se il conto di origine è intestato a più persone, serve la firma di tutti i titolari.
- (3) Il trasferimento dei servizi di pagamento deve avvenire entro 12 giorni lavorativi (non conteggiando sabato, domenica e festività). I dodici giorni decorrono dal momento in cui la richiesta è considerata completa e il cliente ha fornito tutti i dati necessari.